

REGOLAMENTO FONDO SANITARIO ENFEA SALUTE

1. Art. 1 – Disposizioni generali

1.1) Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art.8 dello statuto di ENFEA SALUTE, (di seguito anche il FONDO) contiene le norme di funzionamento e le condizioni specifiche dei soggetti che possono iscriversi e di coloro che possono beneficiare delle prestazioni di ENFEA SALUTE – Fondo Assistenza Sanità Integrativa Confapi – costituito con atto pubblico in data 11 ottobre 2018, a seguito dell'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e successivi accordi integrativi, dalla Confederazione della Piccola e Media Industria Privata – Confapi – e dalle Confederazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL.

1.2) I CCNL sottoscritti dalle Unioni di Categoria di CONFAPI e dalle Federazioni di Categoria di CGIL CISL UIL, di cui all'Art. 3 dello Statuto di ENFEA SALUTE, hanno proceduto al recepimento di tutti gli Accordi sopra richiamati e intercorsi tra le Parti costitutive del FONDO.

Art. 2 – Aderenti e iscritti

2.1) A decorrere dal 1° gennaio 2019, le aziende che applicano i CCNL richiamati nelle disposizioni generali di cui all'art. 1 sono tenute ad aderire a ENFEA SALUTE ed a iscrivere – dopo il periodo di prova – i lavoratori dipendenti cui si applicano le seguenti tipologie contrattuali:

- contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part – time o a domicilio;
- contratti a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
- apprendistato.

2.2) Possono altresì essere iscritti al FONDO i lavoratori dipendenti delle associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei CCNL di cui all'art. 1, delle organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché degli enti e società controllate e/o partecipate. Sono compresi i funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70, purché vi sia un'espressa dichiarazione che certifica l'impegno operativo del soggetto presso l'Organizzazione Sindacale che assume l'obbligo di contribuzione.

2.3) È altresì consentita l'adesione per le piccole e medie imprese che operano in settori i cui CCNL non prevedono forme di sanità integrativa purché tale adesione sia determinata in specifici accordi aziendali sottoscritti dalle associazioni territoriali aderenti a Confapi e dalle strutture territoriali delle federazioni categoriali di CGIL, CISL, UIL. Detti Accordi devono prevedere procedure e modalità di versamento analoghe a quelle di ENFEA SALUTE a valere, collettivamente, per tutti i loro dipendenti con i rapporti di lavoro di cui al presente articolo.

2.4) Nell'ipotesi in cui il medesimo lavoratore risulti titolare di due o più rapporti di lavoro part – time disciplinati dai CCNL di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si farà riferimento a quanto previsto all'art 7, comma 7.9, del presente Regolamento.

2.5) I lavoratori e le aziende da cui dipendono che, a seguito di trasferimento d'azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al primo comma del presente articolo e le aziende da cui dipendono, possono continuare ad essere soci del FONDO se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.

Art. 3 – Adesione delle aziende

3.1) Le aziende tenute all'adesione al FONDO vi provvedono mediante la registrazione sul sito *web*, direttamente attraverso la selezione di una propria *password* oppure tramite il consulente esterno o Centro Servizi che fornisce loro il servizio di "Paghe e Contributi".

3.2) Nello spazio informatico dedicato è presente una scheda che registra i dati principali dell'azienda e in particolare: la denominazione, il codice fiscale, la matricola INPS, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa, le Filiali e delle eventuali sedi distaccate, il CCNL applicato, l'eventuale copresenza di lavoratori dipendenti operanti in diversi settori e i rispettivi CCNL applicati.

3.3) Le aziende o chi svolge per loro conto l'attività professionale in materia sono tenuti ad aggiornare le notizie contenute nella scheda, indicando in particolare la persona di riferimento.

3.4) Le aziende saranno informate di ogni irregolarità relativa alla contribuzione di loro pertinenza.

3.5) Il Sistema informatico consente di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva.

Art. 4 – Iscrizione dei lavoratori dipendenti

4.1) Una volta che l'azienda ha completato la procedura di adesione mediante la registrazione sul sito *web* del FONDO, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti avviene automaticamente, con il versamento del primo contributo, che deve essere effettuato tramite l'F24, con il Codice attribuito dall'Inps, e l'invio all'INPS stesso del relativo file UNIEMENS.

4.2) L'INPS, a seguito di sottoscrizione di apposita Convenzione trasmetterà i dati al FONDO formalizzando le iscrizioni e la regolarità contributiva. Le istruzioni concernenti le procedure informatiche relative alla contribuzione al FONDO, tramite F24, Codice INPS e la compilazione del relativo UNIEMENS sono allegate al presente Regolamento.

4.3) Il FONDO informerà il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità, irregolarità o ritardi nella contribuzione.

4.4) In attesa dell'attribuzione del codice da parte dell'INPS, in via transitoria il FONDO si potrà avvalere del codice di raccolta della contribuzione attribuito ad Enfea, previa definizione di un apposito regolamento sulla modalità di gestione e trasferimento dei flussi relativi ai versamenti e ai dati.

Art. 5 – Registrazione dei consulenti del lavoro e dei centri servizi

5.1) I consulenti del lavoro e i soggetti che forniscono il servizio di "paghe e contributi" alle aziende che applicano i CCNL di cui all'articolo 1, possono via *web* registrarsi e accedere, anche via APP, ad uno spazio informatico loro dedicato mediante cui effettuare la registrazione, necessaria ai fini dell'adesione al FONDO, delle aziende da loro assistite. All'atto della registrazione, essi sceglieranno una loro password, a tutela della riservatezza dei dati aziendali comunicati.

5.2) Nella registrazione saranno indicati tutti i riferimenti utili a una tempestiva comunicazione e in particolare la persona che, in nome del consulente o degli altri soggetti di cui al precedente comma 5.1, curerà i rapporti con il FONDO.

5.3) Il FONDO individua tra i propri dipendenti il soggetto incaricato dei rapporti con i consulenti e gli altri soggetti preposti.

5.4) Tutte le comunicazioni avverranno telematicamente.

5.5) Il Sistema informatico consente di accedere a tutte le informazioni relative alla regolarità contributiva delle aziende assistite dal consulente del lavoro o dagli altri soggetti che svolgono analoga funzione.

5.6) I consulenti o i soggetti che prestano la loro attività di assistenza alle aziende saranno tempestivamente informati, sempre a mezzo di apposito canale telematico, circa le eventuali irregolarità contributive che si dovessero manifestare tra le aziende interessate.

5.7) Nell'ipotesi di mancato riscontro o contatto, il FONDO informerà direttamente l'azienda coinvolta.

Art. 6 – Contribuzione

6.1) La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 10,00 (dieci/00) al mese. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24, indicando il codice attribuito dall'INPS ad ENFEA SALUTE e tramite la compilazione dell'UNIEMENS di riferimento.

6.2) La contribuzione al FONDO è dovuta, altresì, per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, e comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10).

6.3) Le aziende aderenti garantiscono l'intera contribuzione mensile dovuta in misura piena anche nel caso di:

- tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
- part-time;
- aspettativa per malattia;
- congedo parentale;
- sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell'istituto previdenziale;
- CIG in tutte le sue tipologie.

6.4) Eventuali e ulteriori contribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva, confederale e/o nazionale, saranno disposte a seguito di specifica integrazione del presente Regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, tramite anche eventuali addendi alla Convenzione stipulata con INPS.

Art. 7 – Errati, ritardati versamenti o anomalie contributive

7.1) È interesse delle aziende aderenti a ENFEA SALUTE effettuare un attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva.

7.2) Il sistema informatico del FONDO rileverà ogni eventuale errato versamento o anomalia contributiva.

7.3) L'azienda si assume ogni responsabilità, nei confronti del lavoratore dipendente, per i periodi non coperti a causa di morosità o anomalie contributive. Nel caso il consulente o altro soggetto a ciò deputato rilevasse un errore o un'anomalia nella contribuzione o nella compilazione dell'UNIEMENS, dovrà tempestivamente contattare, per via telematica, il FONDO per consentirgli, verificata l'anomalia, di indicare ed attivare le procedure di autocorrezione dell'errore o dell'anomalia riscontrata.

7.4) Nel caso di versamento errato che comporti la restituzione, questa potrà avvenire, dopo la verifica della regolarità contributiva dell'azienda, con una compensazione, in costanza di rapporto tra l'Azienda e il FONDO. Qualora il rapporto sia cessato la restituzione potrà avvenire solo nel caso in cui l'errore sia segnalato entro 3 mesi a decorrere dal mese di competenza e comunque solo nel caso in cui gli importi non siano già stati utilizzati per il versamento relativo alle coperture assicurative.

7.5) Nell'ipotesi di versamento errato che comporti per l'azienda un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il FONDO e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario o F24 elaborato e fornito dal Sistema Informatico del FONDO, contenente il codice identificativo dell'operazione.

7.6) Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

7.7) Per i ritardati versamenti, trascorsi 30 giorni dai termini di cui all'art. 8, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale.

7.8) Nel caso di un lavoratore che abbia in essere più rapporti di lavoro part - time, ma a tempo indeterminato, ciascuna delle aziende coinvolte esegue il versamento con le procedure ordinarie previste al precedente articolo 6.

7.9) Poiché, in tale ipotesi, il FONDO riceve un doppio contributo, sarà tenuto, quindi, una volta verificata la regolarità contributiva, a restituire alle aziende quota parte di quanto versato in eccesso.

7.10) Il sistema informatico del FONDO effettua le compensazioni all'inizio di ciascun anno solare, dandone comunicazione all'azienda, garantendo il diritto alla *privacy* del lavoratore interessato.

7.11) Nel caso di accertamento definitivo di ritardi/anomalie contributive, l'azienda è obbligata al versamento per l'intero periodo non coperto e alla regolarizzazione delle

relative posizioni. In tal caso il FONDO garantirà la copertura assistenziale ai dipendenti, interessati, relativamente agli ultimi sei mesi regolarizzati.

7.12) Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura di assistenza sanitaria integrativa, in uno con gli interessi di mora, saranno contabilizzati separatamente e interamente destinati alle prestazioni.

Art. 8 – Decorrenza e cessazione della contribuzione

8.1) L'obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l'assunzione avviene il primo giorno del mese. Se l'assunzione avviene nel corso del mese, l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.

8.2) Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

Art. 9 – Nomenclatore

9.1) Le prestazioni di ENFEA SALUTE, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del FONDO, sono previste nel Nomenclatore in cui sono determinate sia le diverse tipologie di prestazione sia le modalità di erogazione delle medesime.

9.2) Le prestazioni indicate nel Nomenclatore potranno essere corrisposte anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e altre entità abilitate dalla legge, potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo e le finalità esclusive del FONDO.

9.3) Le prestazioni vengono sospese e non erogate in tutti i casi derivanti dall'inosservanza dello Statuto del FONDO e del presente Regolamento.

9.4) Il Nomenclatore può essere integrato e/o modificato dall'Assemblea di ENFEA SALUTE su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Cessazione dal diritto alle prestazioni

10.1) La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa determinata, comporta la permanenza dell'obbligo contributivo per l'intero mese in cui si è verificata la cessazione medesima mentre il diritto alla prestazione si estingue decorso il terzo mese successivo alla suddetta cessazione.

10.2) In tutte le ipotesi di cessazione, l'azienda è obbligata a comunicare l'avvenuta variazione della posizione individuale al FONDO, attraverso il sistema informatico dedicato, entro l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto del lavoratore iscritto.

Art. 11 – Esclusione da ENFEA SALUTE

11.1) Qualora il FONDO rilevi comportamenti fraudolenti degli iscritti finalizzati ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, può disporre la sospensione dell'iscritto con delibera del Consiglio di Amministrazione, e contemporaneamente avvia specifici accertamenti. La sospensione viene comunicata all'iscritto e all'azienda di appartenenza.

11.2) Con la sospensione cessa, per il corrispondente periodo, il diritto alle prestazioni anche per le pratiche eventualmente in corso di liquidazione. La sospensione può durare per un periodo massimo di sei mesi. In caso di necessità di ulteriori indagini, la sospensione può essere prorogata al massimo per un ulteriore periodo di sei mesi.

11.3) Durante il periodo di sospensione, al fine di assumere le determinazioni di cui al comma successivo, è facoltà del FONDO e/o dei suoi incaricati richiedere all'iscritto ogni altra documentazione, anche medica, eventualmente ritenuta necessaria, nonché procedere a eventuali visite di controllo, anche in corso di ricovero.

11.4) Al termine del periodo di sospensione in relazione alle risultanze degli accertamenti, il FONDO, fatto salvo l'eventuale ricorso alle vie legali, può disporre l'immediata esclusione dell'iscritto con delibera del Consiglio di Amministrazione, informando contestualmente l'azienda di appartenenza, ovvero stabilire il ripristino del diritto alle prestazioni nelle modalità previste al successivo comma. L'esclusione avverrà anche qualora l'iscritto rifiuti di sottoporsi a visita medica ovvero per reiterata assenza alla convocazione a visita (oltre la seconda) e/o di produrre documentazione entro 3 mesi dalla richiesta.

11.5) Qualora si determini il diritto alle prestazioni esse verranno riattivate sin dal momento dell'inizio della sospensione.

Art. 12 – Passaggio ad altra azienda senza modifica del CCNL

12.1) Nell'ipotesi di passaggio del lavoratore da un'azienda aderente ad un'altra azienda che applica il medesimo CCNL o, comunque, un diverso CCNL che prevede l'adesione al FONDO, il lavoratore interessato manterrà l'iscrizione a far data dalla costituzione del

nuovo rapporto di lavoro e avrà diritto alle prestazioni erogate dal FONDO in regime di continuità.

Art. 13 - Privacy

13.1) Tutti i dati relativi alle aziende e agli iscritti saranno trattati da ENFEA SALUTE in qualità di Titolare del trattamento secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento EU 2016/679 e dalla successiva normativa interna contenuta nel D.lgs. 101/2018.